



# PMP PALESTRE

DALLA SICUREZZA  
ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE





## Sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive

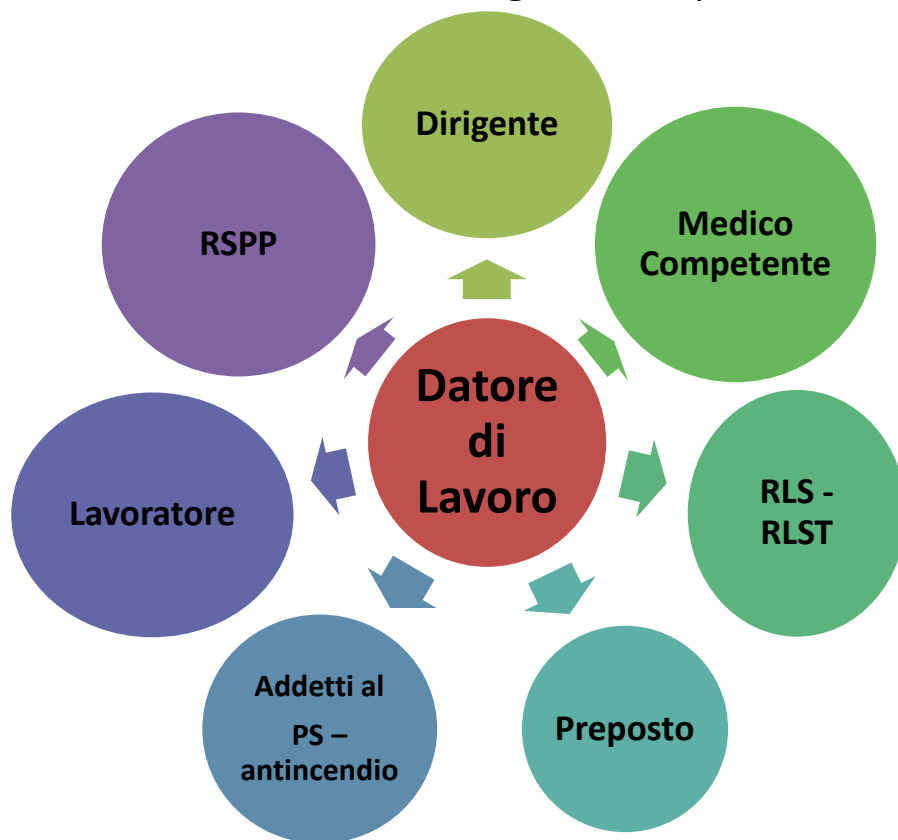
Il **D.lgs. 81/2008**, anche nelle Società/Associazioni Sportive, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione.

In particolare, il datore di lavoro, deve :

- procedere **all'individuazione dei fattori di rischio** connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo);
- garantire che i lavoratori vengano adeguatamente **informati e formati** sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte;
- garantire che i lavoratori utilizzino **attrezzature, impianti e infrastrutture "a norma"**;
- garantire che i lavoratori siano forniti di eventuali **dispositivi di protezione individuali** necessari per eseguire i lavori in sicurezza.

## Ruoli e responsabilità

All'interno di una qualsiasi organizzazione, è necessario che siano individuate determinate figure che per la legislazione riguardante la salute e sicurezza sul lavoro rivestono un ruolo di garanzia sul quale ricadono determinati obblighi e compiti.





RUOLO	OBBLIGHI
Datore di lavoro	<p><b>Obblighi <u>non delegabili</u> (art. 17 del D.lgs. 81/08)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la nomina dell'RSPP</li> <li>2. l'esecuzione della valutazione dei rischi.</li> </ol> <p><b>Obblighi <u>delegabili</u> (art. 18 del D.lgs. 81/08)</b></p> <p>Sono declinati all'art. 18, i quali nell'ambito delle relative attribuzioni e competenze o di eventuali deleghe appositamente conferite possono ricadere sui dirigenti.</p>
Dirigente	<p>Il Dirigente : "...persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".</p>
Preposto	<p>Il Preposto: "...persona che, ...., sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI</p> <p><b><u>Es.:</u></b> allenatori, istruttori</p>
Lavoratore	<p>Il Lavoratore : "...persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ....."". Gli obblighi dei lavoratori sono contenuti nell'art. 20 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.</p> <p><b><u>Es.:</u></b> istruttori, allenatori, atleti dilettanti, addetti alle pulizie, addetti alla reception, oppure volontari (lavoratori subordinati di fatto)</p>



RSPP – Datore di Lavoro	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è : “...persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ...designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il datore di lavoro può i compiti di RSPP, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II del D.lgs.81/08 ma deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo Stato Regioni.
Medico competente	“...medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29 c.1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Gli obblighi del medico competente sono declinati all’art. 25
RLS	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è “...persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il RLS può essere interno o individuato a livello territoriale o a livelli di comparto sportivo, secondo gli artt. 48 e 57 del D.lgs. 81/08 s.m.i.
Lavoratori Addetti Compiti Speciali	Sono i lavoratori incaricati dell’applicazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
Servizio Prevenzione e Protezione	“... insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Le caratteristiche del Servizio Prevenzione e Protezione sono definite dagli artt. 31-32 del D.lgs. 81/08. I compiti del SPP sono invece declinati dall’art. 33.



# Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Consiste nel valutare i rischi di una realtà lavorativa individuandone i pericoli connessi e quantificandone il rischio, ovvero la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno di una determinata entità.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, il medico competente (nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il DVR deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall'attività lavorativa specificando criteri adottati per la valutazione stessa.
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione.
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**Il documento deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal medico competente**



# Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, ha l'obbligo di:

- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In tale ipotesi, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro **committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

Inoltre il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

**Sono esclusi** : gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell'art. 26.



# Macchine ed attrezzature

Le macchine/apparecchi/impianti presenti in una palestra rientrano nel campo di applicazione del **Titolo III del D.lgs. 81/08** e sono soggette alle **specifiche disposizioni legislative** e regolamentari di recepimento delle **Direttive comunitarie di prodotto**.

Tutte le attrezzature sono soggette alla normativa cogente generale (D.lgs. 81/2008) e specifica (Direttiva macchine - D.lgs.17/2010,..) e ad adesione volontaria (normative di prodotto, Uni En, IEC20 , CEI21...).

Qualora fossero presenti attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e che siano state messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, esse dovranno comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.





# Obblighi del D.L.- Dirigente

Il titolare dell'attività o colui che mette a disposizione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi (art. 21 D.lgs. 81/08) e degli utenti le attrezzature da palestra, all'atto della scelta delle attrezzature, deve valutare:

- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Le macchine e le attrezzature devono essere disposte in modo ordinato e razionale, in modo tale da lasciare agli utenti e agli addetti **spazi di percorso agevoli, tenendo conto anche del raggio di azione di macchinari, manubri e bilancieri.**

Il corretto spazio di manovra all'utilizzo del macchinario sono riportati sul libretto di uso e manutenzione delle macchine.

Le attrezzature in dotazione devono essere di livello professionale, certificate ed **installate secondo le procedure indicate dal manuale della ditta produttrice**, la corretta installazione deve essere attestata dalla ditta installatrice al momento dell'installazione.

Tutte le attrezzature fisse e mobili devono avere idonee caratteristiche di sicurezza e di resistenza meccanica ed in particolare, laddove richiesto, devono essere dotate di **solido appoggio, ancoraggio o aggancio al pavimento o alle pareti.**

Le macchine e le attrezzature devono essere inserite in un piano di **manutenzione programmata** con cicli di verifica predefiniti che ne garantisca il mantenimento delle condizioni funzionali e di sicurezza secondo quanto prescritto dai produttori nei libretti di uso e manutenzione.

# Formazione e addestramento

Nelle palestre possono essere presenti diverse figure professionali per le quali il datore di lavoro deve provvedere, in base all'analisi dei rischi, ad una formazione ed addestramento specifico secondo quanto previsto dall'art.37 del D.lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e 07/07/2016.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto anche a prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, gestione delle emergenze e lotta antincendio.





FIGURA	FORMAZIONE		AGGIORNAMENTO		RIFERIMENTI NORMATIVI
	DURATA (ORE)	NOTE	DURATA (ORE)	NOTE	
LAVORATORI	8 ore	La formazione è suddivisa in: ✓ 4 ore di <b>formazione generale</b> ✓ 4 / 8 / 12 ore di <b>formazione specifica</b> in base alla fascia di rischio a cui è esposto il lavoratore.	6 ore	Il corso di aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni. La durata del corso non è dipendente dalla fascia di rischio a cui è esposto il lavoratore.	✓ Art. 37, comma 1 e 3 del D.lgs. 81/08 ✓ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 ✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16
	12 ore				
	16 ore				
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Gruppo B - C 12 ore	Il corso di formazione prevede una durata differente in base al gruppo di afferenza rispetto alle indicazioni del DM 388/03.	Gruppo B - C 4 ore	Il corso di aggiornamento deve essere svolto ogni 3 anni.	✓ Art. 18, 37 e 45 del D.lgs. 81/08 ✓ D.M. 15.07.03 n. 388 ✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16 ✓ RL Circ. 11/08/2004
	Gruppo A 16 ore		Gruppo A 6 ore		
ADDETTI ANTINCENDIO	BASSO 4 ore	Il corso di formazione ha una durata differente in base all' analisi del rischio incendio.	Per analogia con il corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso e così come indicato da Nota 1014/2012 Dir. Reg. VVF Emilia Romagna si ritiene utile suggerire un corso di aggiornamento ogni 3 anni		✓ Art.37, Art. 43 e 46 del D.lgs. n. 81/08 ✓ D.M. 10/03/98 ✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16
	MEDIO 8 ore				
	ALTO 16 ore				
R.S.P.P. - DATORE DI LAVORO	BASSO 16 ore	Il corso di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II. Del D.lgs. 81/08	BASSO 6 ore	Il corso di aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni	✓ Art.34 del D.lgs. 81/08 ✓ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 ✓ Accordo Stato-Regioni del 25/07/12 ✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16



FIGURA	FORMAZIONE		AGGIORNAMENTO		RIFERIMENTI NORMATIVI
	DURATA (ORE)	NOTE	DURATA (ORE)	NOTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	32 ore	Il corso di formazione ha una durata uguale a prescindere dalla fascia di rischio	4 ore (15 – 50 lavoratori)	Il corso di aggiornamento deve essere svolto ogni anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Art.34 del D.lgs. 81/08</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 25/07/12</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16</li> </ul>
			8 ore (più di 50 lavoratori)		
PREPOSTO	8 ore	Il corso di formazione ha una durata uguale a prescindere dalla fascia di rischio	6 ore	Il corso di aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Art.34 del D.lgs. 81/08</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 25/07/12</li> <li>✓ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16</li> </ul>



# Sorveglianza Sanitaria

La Sorveglianza Sanitaria, è un insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Medico Competente elabora il protocollo sanitario in base al rischio professionale individuato dal Documento di Valutazione dei Rischi, indica la periodicità delle visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **La visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- b) **La visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) **Visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
- d) **Visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare che non ci siano rischi lavorativi che possano compromettere lo stato di salute del lavoratore.